Sentenza n. 232/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 37419 del registro di segreteria, proposto dal XX (Codice Fiscale e Partita IVA XX), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Giacomo Porcelli (C.F. PRCGCM58P20A662X – pec: prof.avv.giacomoporcelli@pecstudio.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II, 143

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24 (C.F. 80078750587), anche per SCCI SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y) e dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L),elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti all'udienza del 14 luglio 2026

FATTO

Con il ricorso depositato in data 14 settembre 2023, l'ente epigrafato ha riassunto, a seguito di sentenza del 14 giugno 2023 del Tribunale di Foggia dichiarativa del difetto di giurisdizione, il presente giudizio i cui termini fattuali possono sintetizzarsi come di seguito esposto.

Riferiva il ricorrente che ai fini del trattamento pensionistico è obbligatoriamente tenuta all'iscrizione del proprio personale alle gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici specificamente indicate dalla legge per detti Enti e così alla CPDEL - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ed alla CPS - Cassa Pensioni Sanitari e, successivamente alla soppressione di queste, dapprima all' INPDAP e, da ultimo, all' INPS, ai quali provvede a versare i contributi cui è tenuta; nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti con diritto a pensione, il trattamento pensionistico assume natura di trattamento provvisorio che diventa definitivo quando tutti gli emolumenti spettanti al dipendente assumono il carattere della certezza (applicazioni contrattuali retroattive, liquidazioni di compensi successivi alla data di pensionamento, ecc.).

Evidenziava, inoltre, che il D.M. del Ministero del Tesoro del XX, che ha disciplinato il "*Recupero da parte delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza dei maggiori oneri pensionistici derivanti dai miglioramenti contrattuali*", ha previsto che per ogni iscritto, cessato dal servizio a partire dal XX, cui spettino i benefici economici nel periodo di vigenza contrattuale, l'ente datore di lavoro è tenuto a versare alla relativa Cassa pensioni ventiquattro semestralità posticipate costanti, il cui importo è determinato assumendo quale quota di concorso la differenza, alla

stessa data di decorrenza, tra la pensione annua lorda riliquidata e quella che spetterebbe senza l'applicazione dei benefici.

A tal fine l'Inps (gestione ex Inpdap), rimette all'ente presso cui il dipendente ha prestato servizio, il c.d. Modello 5030/D con l'indicazione degli importi da versare; al fine di assicurare a tutto il personale cessato dal servizio, anche ai fini pensionistici, gli incrementi economici derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti in epoca successiva alla data di pensionamento di ciascun dipendente, l'AOU di Foggia, a partire dall' approvazione del CCNL Comparto 7 aprile 1999 – e così di seguito in occasione dell' entrata in vigore dei successivi rinnovi – nelle date espressamente indicate nel prospetto riepilogativo riportato in ricorso, provvedeva a trasmettere all' INPS, in conformità alla richiamata normativa (in un arco temporale compreso tra gli anni XX e XX), il c.d. Modello PA04, che certifica i periodi di attività lavorativa prestati da ciascuno alle dipendenze dell'Ente e le relative retribuzioni contrattualmente aggiornate onde riliquidare la pensione agli stessi spettante alle scadenze contrattuali.

Con avviso di addebito n. XX, notificato il XX, l'INPS ha richiesto al XX il pagamento della complessiva somma di € XX, comprensiva di sanzioni e oneri di riscossione, in relazione ai maggiori oneri pensionistici conseguenti agli incrementi contrattuali riconosciuti al personale già collocato in quiescenza. Infatti, in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al pensionamento dei propri dipendenti, l'Azienda aveva trasmesso all'ente previdenziale i modelli PA04, recanti i periodi di servizio e le retribuzioni aggiornate necessarie alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici. Tali comunicazioni erano state effettuate, per le posizioni

interessate, nell'arco temporale compreso tra gli anni XX e XX.

Il XX ha impugnato l'avviso di addebito rilevando, in primo luogo che soltanto nel corso del XX, e dunque in numerosi casi a distanza di oltre cinque anni dalla ricezione dei modelli PA04, l'INPS aveva trasmesso all'Azienda i modelli S.M. 5030/D, quantificando gli importi posti a carico del datore di lavoro e richiedendone il pagamento.

Successivamente, in data XX, l'INPS ha notificato un ulteriore estratto conto recante una pretesa di € XX, comprensiva di interessi, riferita a periodi compresi tra il XX giugno e il XX dicembre XX Il Policlinico contestava tale pretesa con nota del XX, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

In data XX, poi, a seguito di diverse interlocuzioni notificava l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio per complessivi € XX.

Il ricorrente ha contestato il predetto avviso evidenziando in primo luogo l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa formulata dall'INPS e sotto altro profilo l'avvenuta corresponsione di parte delle somme richieste – in particolare per complessivi € XX – in quanto aventi ad oggetto contribuzioni già versate.

Ha contestualmente formulato istanza di sospensione dell'avviso evidenziando l'avvenuta concessione di analogo provvedimento sospensivo da parte dell'adito giudice ordinario.

Si è costituita l'INPS, ripercorrendo le eccezioni difensive già proposte nel giudizio ordinario. In particolare ha sostenuto che l'onere richiesto non abbia natura contributiva ma costituisca una forma di compartecipazione del datore di lavoro al trattamento pensionistico corrisposto al personale già collocato a

riposo, con conseguente assoggettamento del relativo credito all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Ha, inoltre, dedotto che pur a voler riconoscere natura contributiva all'obbligazione, il credito richiesto non poteva ritenersi prescritto alla luce della disciplina dettata dall'art. 3, comma 10-bis, della legge n. 335 del 1995, trattandosi di obbligazioni afferenti a gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'Istituto, relative a dipendenti di pubbliche amministrazioni e riferite a periodi di competenza anteriori al 31 dicembre 2015.

Con riferimento, poi, alla richiesta di sospensiva, l'INPS ha evidenziato il difetto di interesse del ricorrente, giacchè l'avviso di addebito era già stato sospeso cautelativamente dalla sede amministrativa di Foggia.

Con ordinanza n.67 del 20 novembre 2023 il giudice monocratico ha rigettato la richiesta cautelare di sospensione del provvedimento impugnato per assenza del *periculum in mora* in ragione dell'operante sospensione dell'atto impugnato operato in via di autotutela da parte dell'INPS, rinviando ogni valutazione in ordine alla fondatezza dei motivi di impugnazione alla successiva fase di merito.

A seguito dell' udienza di merito del 20 marzo 2024, con ordinanza n.25 del 21 marzo 2024 (e successiva ordinanza n.6/2024), il Giudice monocratico ha affidato consulenza tecnica d'ufficio a un funzionario in servizio presso la Ragioneria Generale dello Stato - Area Sud Adriatica per rispondere ai seguenti quesiti:

"1. indicare, anche alla luce di tutta la documentazione disponibile, e di quella ritenuta eventualmente necessaria da acquisire da parte del CTU officiando, quale sia la corretta quantificazione delle somme dovute dall'Ente

ospedaliero ricorrente, tenendo in particolare conto delle doglianze e dei rilievi della ricorrente.

2.*indicare, con riferimento alle singole posizioni dei lavoratori cessati dal servizio, le date di invio del mod.PA04 da parte dell'XX e quelle di ricezione dei modelli S.M.5030/D - S.M. 5023/D e S.M. 5604 da parte dell'INPS*".

Contestualmente ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

L'incarico peritale è stato espletato con il deposito della relazione peritale e di quella suppletiva in data XX.

Sostanzialmente il consulente ha individuato in € XX – in luogo di quello indicato dall'INPS - l'importo effettivamente dovuto dal ricorrente, dal quale, poi, andrebbero detratti € XX relativa alla quota già versata per il pagamento in acconto di alcune posizioni (evidenziate in ricorso dal XX).

Sotto altro profilo ha ricostruito, liddove possibile, quanto richiesto al punto 2) dell'ordinanza di conferimento dell'incarico.

A seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudice, con ordinanza n.80 del 30 settembre 2025, tenuto conto dell'avvenuta sospensione del provvedimento in via amministrativa giustificata dalla necessità di effettuare ulteriori verifiche (essendo venuti meno gli effetti del provvedimento cautelare del giudice ordinario), ha chiesto all'amministrazione previdenziale contezza degli eventuali accertamenti effettuati, rinviando la causa a nuovo ruolo.

L'amministrazione previdenziale ha, chiarito che la sospensione, ferma restando la fondatezza della pretesa creditoria era stata conservata al solo fine di evitare, prima della definizione del giudizio, l'avvio delle procedure da parte dell'agente della riscossione.

A seguito dell'udienza del 10 aprile 2026, con ordinanza n. 22 del 13 aprile 2026 questo Giudice ha assegnato termine alle parti, ex art.101 cpc comma 2, per formulare osservazioni in ordine alla possibilità che la disposta sospensione in via amministrativa e la conseguente riattivazione del procedimento amministrativo potrebbe comportare, almeno fino alla sua definizione, la potenziale carenza di interesse alla definizione del ricorso ovvero una sua possibile inammissibilità ex art.153 comma 1 lett. b) c.g.c., entrambe questioni rilevabili d'ufficio.

Pervenute le richieste osservazioni con le quali, in sintesi, le parti hanno insistito per addivenire ad una pronuncia di questo Giudice, a seguito della discussione nell'udienza pubblica del 14 luglio 2026, il giudizio è stato definito mediante dispositivo emesso nella stessa data.

DIRITTO

La questione in esame presenta caratteri estremamente peculiari perché, pur involgendo non il rapporto fra pensionato e amministrazione previdenziale e/o datore di lavoro, bensì i rapporti obbligatori intercorrenti fra l'amministrazione pubblica datoriale e l'amministrazione previdenziale, è stata devoluta alla cognizione di questo giudice a seguito della incontestata pronuncia del Tribunale di Foggia.

Come già ampiamente esposto in fatto, il *petitum* ha ad oggetto il rimborso delle somme dovute dall'amministrazione pubblica all'ente previdenziale per il pagamento dei maggiori oneri pensionistici conseguenti agli incrementi contrattuali riconosciuti al personale già collocato in quiescenza.

La materia è regolata dal D.M., 23 maggio 1991 che prevede che i predetti oneri siano recuperati mediante il sistema delle pensioni a onere ripartito e con

le modalità di cui all'art.2 e 3 del d.m. 23 luglio 1991.

La circolare esplicativa del Ministero del Tesoro del 3 settembre 1991 n. 8, al paragrafo 5 specificava che "*I maggiori oneri derivanti alle casse pensioni degli istituti di previdenza dell'applicazione dei citati articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333, 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, vengono recuperati a carico degli enti datori di lavoro con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro 23 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 186 del 9 agosto 1991.*

Al riguardo, i predetti enti provvederanno, nell'ambito della propria autonomia, a determinare l'ammontare dei benefici spettanti, assumendo a proprio carico il relativo onere, con apposita deliberazione debitamente approvata, da trasmettere, unitamente alla certificazione del Mod. 98.1 (da compilarsi secondo le modalità già previste in applicazione dei precedenti decreti del Presidente della Repubblica) ed alla restante documentazione di rito, a questa Direzione generale per la liquidazione del trattamento di quiescenza."

Dalla lettura della disposizione, a prescindere dalle attuali diverse modalità soggettive di erogazione della pensione, emerge che l'obbligazione a carico del datore di lavoro nel caso di specie non assume valenza contributiva sostanziandosi, piuttosto in uno specifico e speciale obbligo di compartecipazione da parte del datore di lavoro nella corresponsione della pensione e nell'erogazione di specifici e ulteriori benefici pensionistici strettamente collegati a miglioramenti contrattuali intervenuti in costanza di pensionamento.

In definitiva il legislatore impone direttamente al datore di lavoro di pagare, con le già più volte citate modalità, la differenza degli emolumenti pensionistici spettanti ai beneficiari della disciplina in questione, tenendo indenni le Casse previdenziali che sono tenute, poi, al recupero delle somme anticipate.

Pertanto fra l'amministrazione previdenziale e l'amministrazione datore di lavoro si instaura una mera obbligazione restitutoria - per la quale il legislatore si è preoccupato di definirne le modalità di recupero - che non appare avere natura contributiva in quanto neanche legata a uno standard quantitativo predefinito, tipico della contribuzione obbligatoria; la somma così erogata, poi, non entra nel complesso meccanismo del sistema contributivo previdenziale, a maggior ragione a seguito delle note riforme susseguitesi a partire dall'entrata in vigore della l.335/1995, ma si limita a coprire *sic et simpliciter* il maggior costo, in termini assoluti, delle pensioni dei destinatari della norma; in tali termini, quindi, il datore di lavoro procede al pagamento di una parte del trattamento pensionistico senza il passaggio intermedio che si configura qualora sia chiamato a versare, in misura percentuale predefinita, la contribuzione obbligatoria correlata alla retribuzione.

Questo giudice ritiene, quindi, di aderire alla tesi sostenuta dall'amministrazione previdenziale anche sulla scorta del parere dell'Avvocatura dello Stato, richiamato negli scritti difensivi, che ha chiaramente sottolineato l'ordinaria natura civilistica dell'obbligazione di rimborso scaturente dai maggiori oneri sostenuti per la concessione di benefici pensionistici a favore di determinate categorie di soggetti, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale.

Non soccorre a favore del ricorrente l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in ordine alla natura del contributo cd. *"di mobilità lunga"*giacchè trattasi quest'ultima chiaramente di una misura strutturale di sostegno alle gestioni previdenziali che i datori di lavoro sono chiamati a porre in essere mediante una contribuzione integrativa, proporzionale al numero di lavoratori che l'impresa ha collocato in mobilità, destinata al finanziamento del sistema previdenziale secondo le regole della gestione assicurativa le cui finalità sono completamente diverse da quelle oggetto dell'attuale pretesa.

Sotto altro profilo va ad ogni modo sottolineato che la questione è stata già decisa, con statuizione avente consequenzialmente carattere di giudicato sul punto.

Infatti la pronuncia del Tribunale di Foggia del 14 giugno 2023, n.2070, con la quale è stata declinata la giurisdizione a favore di questo Giudice ha chiaramente specificato che "…*dall'insieme delle predette disposizioni si evince che oggetto di recupero sono le quote di pensione versata nel maggior importo da parte delle Casse previdenziali in relazione ai maggiori oneri contrattuali spettanti ai dipendenti in quiescenza. Non si evince alcun riferimento espresso a somme dovute a titolo di contributi di natura previdenziale. E' utile evidenziare che la giurisprudenza ha superato la vecchia concezione sulla natura trilaterale del rapporto assicurativo intercorrente fra datore di lavoro, assicurato ed ente previdenziale, essendo di contro individuati tre rapporti bilaterali: quello tra datore di lavoro ed ente previdenziale per la provvista finanziaria attraverso i contributi; quello tra lavoratore ed ente previdenziale per le prestazioni; quello del lavoratore con il datore di lavoro in relazione all'interesse del primo all'adempimento*

dell'obbligazione contributiva. Al rapporto di provvista contributiva si deve applicare la consolidata giurisprudenza secondo cui appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia vertente fra un ente pubblico ed un ente previdenziale ed avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, in base ad un rapporto obbligatorio del tutto distinto dal rapporto fra ente previdenziale e lavoratore assicurato….Nella fattispecie concreta, in ragione del contenuto del ricorso, viene in rilievo la contestazione si l'an che il quantum dovuto (pagamento parziale) che l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione" (cfr pag.31 e 32 del ricorso introduttivo).

In altri termini la natura non contributiva del rapporto dedotto in giudizio appare già chiaramente cristallizzata dal giudice ordinario e, alla luce degli atti processuali depositati, ha già natura di giudicato fra le parti.

Appare evidente, infatti, che qualora la materia del contendere fosse di natura contributiva, non sussisterebbe la giurisdizione di questa Corte, investita della questione proprio in ragione della contraria tesi.

Tale aspetto non risulta valorizzato dalle parti nei loro scritti difensivi ma questo Giudice evidenzia che avverso la pronuncia declinatoria non è stato formulato appello né, ai sensi dell'art.59 comma 3 della l.69/2009 e dell'art.17 comma 3 c.g.c., il Giudice originariamente investito del giudizio ha ritenuto sollevare il conflitto (negativo) di giurisdizione entro la prima udienza di discussione del merito della vicenda.

La ritenuta prescrizione decennale del credito in questione non esclude tuttavia, nel merito, l'accertamento circa l'avvenuta erronea quantificazione da parte dell'INPS delle somme dovute e quantificate nell'avviso di addebito qui censurato e che, adottando criteri di buona amministrazione, nonché di

corretto comportamento fra le parti, avrebbero dovuto essere oggetto di immediata correzione, anche in corso di causa, in ragione dell'evidente non debenza delle somme dovute.

Ci si riferisce, in particolare:

- alla differenza di calcolo rilevata nella relazione peritale (che risulta essere di € XX inferiore rispetto a quello effettuato dall'INPS;
- ai casi in cui, anche sulla scorta della disposta relazione peritale, per alcuni nominativi risulta ampiamente superato anche il termine decennale di prescrizione, giacchè l'invio dei modelli 5030/D, 5023/D e 5604 è avvenuto oltre il decennio rispetto alla data di invio dei modelli PA04; ininfluente, quindi, è, una volta eccepita anche in sede amministrativa, la natura quinquennale o decennale del termine prescrizionale;
- alla somma pari a € XX che è risultata essere stata già versata dal ricorrente e sulle quali la resistente ha addirittura convenuto la non debenza;
- a tutti quei casi in cui non sono in alcun modo noti i dati di invio e ricezione dei modelli sopra indicati.

Ciò comporta l'inefficacia dell'avviso di addebito in contestazione per la chiara inesattezza delle somme ivi indicate.

In ragione di quanto sopra il credito vantato dall'INPS di Foggia deve essere rideterminato mediante un diverso autonomo procedimento che questo Giudice auspica possa avvenire mediante un confronto – anche stragiudiziale - fra le parti pubbliche che tenga conto delle situazioni di fatto e di diritto emerse.

Resta sullo sfondo, in quanto non oggetto di apposita censura, il dubbio circa la concreta possibilità di poter attivare, da parte dell'amministrazione previdenziale, lo strumento dell'avviso di addebito previsto dall'art.30 del d.l. 78/2010 per la riscossione di crediti (peraltro non correttamente accertati nel *quantum* come si è visto nella fattispecie odierna) di natura prettamente civilistica.

Ciò alla luce della natura impositiva – riguardante la sola ipotesi di riscossione coattiva tipica delle fattispecie contributive e previdenziali - sussistente in capo all'INPS e correlata alla possibilità di procedere con l'istituto in questione, al quale trovano applicazione - tranne per la parte espressamente derogatoria indicata dallo stesso d.l. 78/2010 - i principi fissati dal D.lgs. 46/1999 (ora d.lgs.33 del 2025).

Non a caso l'art.30 comma 14 del d.l.78/2010 prevede che "*Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione."*

Senza approfondire *funditus* la materia, appare deporre nel senso dubitativo sopra esposto - a prescindere dalla formulazione normativa che prevede la possibilità di ricorrere all'avviso di addebito per il "*recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps*" – la circolare applicativa INPS che dispone testualmente che "*L'art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha la finalità di*

indirizzare l'attività dell'Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell'omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.

La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti."

La stessa circolare, poi, fa espresso riferimento, fra i contenuti dell'avviso che devono sussistere a pena di nullità, al *"codice fiscale del contribuente"*.

Anche dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di legge presentata al Senato, sembra evincersi chiaramente quale debba essere l'ambito di applicazione dell'art.30 in quanto si legge testualmente, che "*La disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d'ufficio e dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto all'omissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale contribuendo alla sostenibilità del sistema e alla riduzione di costi dell'azione amministrativa.*

Il nuovo procedimento si applica sia ai contributi dovuti mensilmente o alle diverse scadenze dalle aziende o dai lavoratori autonomi, sia ai crediti accertati a seguito di attività di verifica formale e/o sostanziale da parte degli

uffici dell'INPS. Si riducono fortemente i tempi intercorrenti fra l'insorgenza del credito e il momento in cui l'agente può avviare le sue attività di recupero e, inoltre, riducendosi gli adempimenti formali, vi è una maggiore certezza ed impegno al rispetto dei tempi previsti dalla normativa."

La relativa relazione tecnica per la stima dei costi necessari fa chiari ed espliciti riferimenti alla riscossione coattiva, ai contributi omessi e alle disposizioni di cui al d.lgs 46/1999 che all'art.21 prevede(va) la possibilità di iscrivere le entrate aventi causa in diritto privato solo a seguito di titolo avente efficacia esecutiva, fattispecie espressamente derogata dal successivo art.24 del d.lgs 46/1999 per gli enti previdenziali ma solo con riferimento ai "*contributi o premi*".

Sotto altro profilo va valorizzata la previsione dell'art.24 comma 6 del d.l. 46/1999 che prevede(va) la competenza del giudice del lavoro avverso i provvedimenti di iscrizione a ruolo, a dimostrazione del fatto che il ricorso all'avviso di addebito dovrebbe essere limitato solo ai crediti di natura contributiva o previdenziale la cui cognizione è riservata a quel giudice.

Una diversa interpretazione, volta a ricomprendere nella fattispecie predetta anche le obbligazioni prettamente civilistiche, porrebbe seri dubbi di costituzionalità nella parte in cui, nel prevedere all'art.24 comma 5 del d.lgs 46/1999 – espressamente richiamato anche dalla circolare INPS sopra citata – la devoluzione al giudice del lavoro delle controversie avverso l'avviso di addebito, si porrebbe in contrasto sia con gli ordinari criteri di competenza delineanti i limiti interni del giudice ordinario (non si vede perché questioni riguardanti comuni obbligazioni civili debbano essere impugnate innanzi al giudice del lavoro), sia di riparto di giurisdizione con violazione del principio

del giudice naturale atteso che le questioni aventi attinenza la misura del trattamento pensionistico rientrano pacificamente, come nel caso di specie, nella giurisdizione esclusiva di questo Giudice.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto in quanto, pur ritenendo applicabile la prescrizione decennale, l'avviso di addebito contestato non appare corretto in ordine al *quantum* dovuto, con le precisazioni sopra esposte.

La oggettiva complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.

A tal riguardo, quindi, deve porsi a carico dell'INPS la quota relativa al 50% delle somme liquidate al CTU, giusta decreto n.6 del 4 marzo 2025.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate e, per l'effetto, condanna l'INPS alla rifusione, nei confronti del XX del 50% della somma già erogata al Consulente tecnico d'ufficio giusta decreto n.6 del 4 marzo 2025.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 luglio 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 12/10/2026

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente